



Legge regionale 9/2005, articolo 8. Contributi per la conservazione dei prati stabili. Imprese: concessione e impegno di spesa. Anno 2023. Capitolo 2219/s per Euro 14.115,18.

Il Direttore del Servizio

Vista la legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) e successive modificazioni, e in particolare, l'articolo 8 rubricato "Disposizioni in materia di contributi";

Richiamato il proprio decreto n. 31060/GRFVG del 30/06/2023 con il quale, ai sensi del citato articolo 8 della legge regionale 9/2005, è stato approvato l'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi forfetari annui per le attività svolte per l'anno 2023 per la conservazione dei prati stabili inseriti nell'apposito inventario regionale e, tenuto conto delle risorse economiche disponibili, di quelli inseriti nella relativa banca dati regionale;

Dato atto che con il succitato decreto 31060/2023, tra l'altro:

- sono state individuate, tra gli altri, le imprese beneficiarie dei predetti contributi le cui denominazioni ed importi a ciascuna spettanti sono richiamati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- viene stabilito che alla concessione dei predetti contributi si sarebbe disposto con successivo provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto alla concessione dei contributi in argomento ed all'impegno di spesa delle somme di cui al citato allegato 1 a favore dei singoli beneficiari per l'importo complessivo di Euro 14.115,18 (quattordicimilacentoquindici/18), ponendo detta somma a carico del capitolo 2219 del bilancio per l'esercizio in corso;

Ravvisato che, in applicazione dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale 9/2005, come affermato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al momento della presentazione della domanda, il beneficiario assume l'impegno alla gestione del prato attraverso il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o più sfalci con l'asporto della biomassa ottenuta, nonché attraverso il controllo delle infestanti perenni o, in alternativa, con l'attività di pascolo;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 41 della predetta legge regionale 7/2000, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa che potrà consistere in una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante, a conclusione degli sfalci annuali, l'avvenuto corretto svolgimento delle attività ammesse a contribuzione;

Atteso che, con proprio successivo provvedimento, all'esito della positiva verifica in ordine alla rendicontazione della spesa presentata, si procederà alla liquidazione, con contestuale richiesta dell'ordinazione del pagamento, a favore dei beneficiari;

Ritenuto, inoltre, di procedere, in sede di liquidazione dei contributi per gli importi specificatamente indicati nell'allegato 1, alla ritenuta del 4% di cui al comma 2 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977 per l'importo complessivo di Euro 119,45 (centodiciannove/45);

Visto, in particolare, l'articolo 44 della succitata legge regionale 7/2000 laddove è previsto, tra l'altro, che in qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 352/9 del 24 dicembre 2013;

Visto in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013 ai sensi del quale: <<1. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013.>>;

Visto il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 51 I/1 del 22 febbraio 2019 che modifica il succitato regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 prevedendo l'innalzamento ad € 20.000,00 della soglia massima di aiuti concedibile alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari;

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 maggio 2020 con il quale si stabilisce che, venendo attuate con lo stesso decreto le condizioni di cui al succitato regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, a decorrere dal 6 luglio 2020, la soglia di € 20.000,00 viene ulteriormente innalzata ad € 25.000,00;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234) e successive modificazioni;

Atteso che ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017, nel Registro sono state inserite le informazioni relative agli aiuti individuali di cui al presente decreto;

Dato atto che sono stati posti in essere gli adempimenti attinenti alle verifiche e registrazioni dei contributi oggetto del presente provvedimento nelle banche dati ad essi dedicate (RNA);

Atteso che, a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate, sono stati rilasciati i codici SIANCOR specificatamente indicati nel succitato allegato 1 in relazione ai singoli aiuti ivi determinati;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e il relativo regolamento, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 (Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025);

Visto il Bilancio finanziario di gestione (BFG) 2023, approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2022, n. 2055;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso) e successive modificazioni;

Attesa l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133 e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 79 rubricato "Servizio biodiversità";

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Atteso che con deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2023, n. 1185, è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Biodiversità, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, all'ing. Fabrizio Fattor a decorrere dal 2 agosto 2023;

Decreta

1. per quanto espresso in premessa, ed in attuazione del decreto n. 31060/AGFOR del 30/06/2023, di concedere i contributi forfetari annui, per le attività da svolgersi, per l'anno 2023, per la conservazione dei prati stabili, alle imprese di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario;
2. di disporre l'impegno della somma complessiva di Euro 14.115,18 (quattordicimilacentoquindici/18), per la concessione dei contributi forfetari annui di cui all'articolo 8 della legge regionale 9/2005 per le attività da svolgersi nell'anno 2023 per la conservazione dei prati stabili inseriti nell'apposito inventario regionale e, tenuto conto delle risorse economiche disponibili, per quelli inseriti nella relativa banca dati, ai soggetti beneficiari indicati nell'allegato 1, ponendo la predetta somma a carico del capitolo 2219 del bilancio regionale per l'esercizio in corso;
3. per quanto concerne tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici della pratica di cui trattasi si fa espresso riferimento agli allegati contabili costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. in applicazione dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale 9/2005, come affermato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al momento della presentazione della domanda, il beneficiario assume l'impegno alla gestione del prato attraverso il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o più sfalci con l'asporto della biomassa ottenuta, nonché attraverso il controllo delle infestanti perenni o, in alternativa, con l'attività di pascolo;
5. i beneficiari presentano, ai sensi dell'articolo 41 della predetta legge regionale 7/2000, a conclusione delle attività annuali di sfalcio, e comunque entro il termine del 15 settembre 2023, la rendicontazione della spesa consistente in una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante, a conclusione degli sfalci annuali, l'avvenuto corretto svolgimento delle attività ammesse a contribuzione;
6. all'esito della positiva verifica in ordine alla rendicontazione della spesa di cui al comma 5, si procederà alla liquidazione, con contestuale richiesta dell'ordinazione del pagamento, a favore dei beneficiari.
7. di procedere, in sede di liquidazione dei contributi per gli importi specificatamente indicati nell'allegato 1, alla ritenuta del 4% di cui al comma 2 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977 per l'importo complessivo di Euro 119,45 (centodiciannove/45);
8. ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 in qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo

stato di attuazione degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario;

9. il presente decreto è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella sezione tematica dedicata ai "Prati stabili", ed è inviato ai soggetti beneficiari unitamente allo schema di rendicontazione approvato con proprio decreto.

Il direttore del servizio

Fabrizio Fattor

Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

SF